

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 15 dicembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2025.

Conferimento alla città di Alba del titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporanea», per l'anno 2027. (25A06619) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 2 dicembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Quartirolo Lombardo». (25A06645) .. Pag. 2

DECRETO 2 dicembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio dell'Olio IGP Sicilia a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Sicilia». (25A06646)..... Pag. 4


DECRETO 3 dicembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Salame Piemonte IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Salame Piemonte». (25A06644)..... Pag. 6

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 10 dicembre 2025.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, prima e seconda tranche. (25A06677) Pag. 8



Ministero dell'istruzione e del merito		DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ	
DECRETO 15 ottobre 2025.		Agenzia italiana del farmaco	
Proroga del termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica autorizzati. (25A06620).	Pag. 12	DETERMINA 9 dicembre 2025.	
Ministero delle imprese e del made in Italy		Nuove modalità di trasmissione del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), del foglio illustrativo (FI) e delle etichette (ETI) relative a variazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) rientranti nell'ambito di applicazione del silenzio/assenso (Determina AIFA DTS n. 95/2024 del 24 maggio 2024) e dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 219/2006 (articolo 61(3) della direttiva 2001/83/CE). (Determina n. 85/2025). (25A06728)	Pag. 22
DECRETO 2 dicembre 2025.		ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
Liquidazione coatta amministrativa della «3S società cooperativa sociale», in Canosa di Puglia e nomina del commissario liquidatore. (25A06621).	Pag. 15	Agenzia italiana del farmaco	
DECRETO 2 dicembre 2025.		Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio carbonato + Vitamina D3 Pensa». (25A06623).	Pag. 24
Liquidazione coatta amministrativa della «Arancia blu cooperativa sociale a r.l. onlus», in Acqualagna e nomina del commissario liquidatore. (25A06622).	Pag. 16	Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zomacton» (25A06624).	Pag. 25
DECRETO 3 dicembre 2025.		Rettifica di talune determinazioni di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali omeopatici. (25A06625)	Pag. 25
Liquidazione coatta amministrativa della «Incerchio società cooperativa sociale», in Mesagne e nomina del commissario liquidatore. (25A06654).	Pag. 17	Rettifica di talune determinazioni di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali omeopatici. (25A06626)	Pag. 38
DECRETO 3 dicembre 2025.		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ranolazina, «Ranva». (25A06652).	Pag. 44
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Ponte Vecchio in liquidazione», in Cuorgnè e nomina del commissario liquidatore. (25A06655).	Pag. 18	Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (25A06661).	Pag. 44
DECRETO 3 dicembre 2025.		Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoely» (25A06662).	Pag. 44
Liquidazione coatta amministrativa della «Reno Fonderie società cooperativa P.A. in liquidazione», in Alto Reno Terme e nomina del commissario liquidatore. (25A06656).	Pag. 19	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon» (25A06663).	Pag. 45
DECRETO 3 dicembre 2025.		Ministero della giustizia	
Liquidazione coatta amministrativa della «Stefano Corte società cooperativa sociale onlus a r.l.», in Pontedera e nomina del commissario liquidatore. (25A06657).	Pag. 20	Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - primo quadrimestre 2026. (25A06704)	Pag. 46
DECRETO 3 dicembre 2025.			
Liquidazione coatta amministrativa della «Coop Tipograf società cooperativa», in Savona e nomina del commissario liquidatore. (25A06658).	Pag. 21		



DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2025.

Conferimento alla città di Alba del titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporanea», per l'anno 2027.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 5 NOVEMBRE 2025

Visto l'art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», il quale prevede che «Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporanea» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, [. . .]»;

Visto il decreto del Ministro della cultura 21 marzo 2024, n. 117, recante «Procedura di selezione per il conferimento del titolo di Capitale italiana dell'arte contemporanea»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura 28 marzo 2025, n. 58, recante «Bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027»;

Visto il decreto del Ministro della cultura 30 luglio 2025, n. 264, recante «Nomina della giuria per il conferimento del titolo di Capitale italiana dell'arte contemporanea per l'anno 2027»;

Visti i verbali della giuria, nominata con il citato decreto ministeriale n. 264 del 2025 e, in particolare, il verbale del 17 ottobre 2025, con il quale la giuria ha individuato, all'unanimità, la candidatura della città di Alba (CN) da raccomandare al Ministro della cultura per essere insignita del titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporanea» per l'anno 2027, con la seguente motivazione: «Il progetto si distingue per l'eccellente capacità di coniugare rigenerazione territoriale, innovazione artistica e partecipazione diffusa attraverso un programma culturale di altissimo profilo. Il percorso si radica nella figura di Pinot Gallizio, fondatore dell'Internazionale Situazionista e artista d'avanguardia che negli anni cinquanta trasformò Alba in laboratorio internazionale, e si proietta verso il futuro con la Biennale delle Langhe, destinata a diventare un appuntamento di rilievo nel panorama artistico nazionale e internazionale. Il piano integrato unisce prestigiose mostre, che propongono una rilettura artistica del patrimonio culturale in chiave contemporanea, con installazioni permanenti e interventi nello spazio urbano e rurale, valorizzando talenti giovani. La dimensione diffusa trasforma l'intero territorio delle Langhe-Roero e Monferrato, patrimonio UNESCO, in una piattaforma espositiva che coinvolge cantine, borghi, ex fabbriche e spazi sacri, senza limitarsi alla conservazione ma promuovendo innovazione culturale. Particolarmente efficaci si rilevano gli interventi di rigenerazione urbana e la

creazione della Biblioteca di arte contemporanea. L'approccio ai giovani e alle scuole, con percorsi formativi innovativi, l'attenzione all'accessibilità e all'inclusione sociale testimoniano un'elevata sensibilità verso le comunità locali. Il modello di *governance* partecipativa, rafforzato dal partenariato pubblico-privato, dal coinvolgimento di enti del terzo settore di riconosciuta professionalità e da un *budget* adeguato garantisce sostenibilità economica e continuità progettuale oltre l'anno di designazione. Il dossier declina il concetto di «Capitali sorelle» come un sistema di nodi culturali fra Alba e i borghi delle Langhe-Roero-Monferrato, aggregando esperienze già attive (residenze, festival, installazioni) e costruendo un'identità policentrica sulle colline patrimonio UNESCO. Questo modello di «capitalità diffusa» valorizza la dimensione reticolare del progetto, rafforzando sinergie tra amministrazioni, istituzioni culturali, associazioni e comunità. L'armonico equilibrio tra interventi di lungo periodo e iniziative dedicate all'anno della Capitale sottolinea la visione strategica e la concretezza esecutiva dell'intero progetto»;

Vista la nota prot. n. 5906 del 21 ottobre 2025, con la quale il Capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura ha formalmente comunicato al Ministro le determinazioni della giuria di cui al citato verbale del 17 ottobre 2025;

Vista la nota prot. n. 27485 del 27 ottobre 2025, con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro della cultura, ha formalizzato la proposta della designazione della città di Alba quale «Capitale italiana dell'arte contemporanea» per l'anno 2027, in esito alla procedura di selezione di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura 28 marzo 2025, n. 58;

Ritenuto, pertanto, di conferire il titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporanea» per l'anno 2027 alla città di Alba (CN);

Delibera:

Il titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporanea» per l'anno 2027 è conferito alla città di Alba (CN).

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

Il Ministro della cultura
GIULI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3094

25A06619



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 2 dicembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Quartirolo Lombardo».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante: «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante: «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013 - recante «Disposizioni nazio-



nali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L n. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Quartirolo Lombardo»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera a) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle informazioni fornite dal Consorzio con nota n. 83 del 24 giugno 2025 (prot. Masaf n. 285881/2025) e della attestazione rilasciata dall'organismo delegato - CERTIPRODOP società di certificazione prodotti alimentari S.r.l. - a mezzo pec. l'8 luglio 2025 (prot. Masaf n. 319091/2025), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Quartirolo Lombardo»;



Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 luglio 2004, al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo DOP, con sede legale in Crema - via del Macello n. 26 - a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Quartirolo Lombardo».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 22 luglio 2004 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 dicembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A06645

DECRETO 2 dicembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio dell'Olio IGP Sicilia a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Sicilia».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;



Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 251 del 25 ottobre 2013 - recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (UE) n. 1662 della Commissione del 12 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 249 del 16 settembre 2016, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Sicilia»;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 287 del 9 dicembre 2022, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio dell'olio IGP Sicilia il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Sicilia»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lett. d) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata dall'autorità pubblica di controllo - l'Istituto regionale del vino e dell'olio - con nota prot. n. 6152/2025 del 17 luglio 2025 (prot. Masaf n. 331645/2025), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Sicilia»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;


Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupò dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;



Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio dell'olio IGP Sicilia a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Sicilia»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 30 novembre 2022, al Consorzio dell'olio IGP Sicilia, con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana Sud-Est, n. 401, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Sicilia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 30 novembre 2022 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, nn. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 dicembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A06646

DECRETO 3 dicembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Salame Piemonte IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Salame Piemonte».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;


Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;



Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d*) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013 - recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (UE) n. 1161 della Commissione del 2 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 188 del 16 luglio 2015, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Salame Piemonte»;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 22 febbraio 2016, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Salame Piemonte IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Salame Piemonte»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella

filiera «preparazioni di carni» individuata all'art. 4, lettera *f*) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle informazioni fornite dal consorzio a mezzo pec il 17 luglio 2025 (prot. Masaf n. 330601/2025) e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - CSQA Certificazioni S.r.l. - a mezzo pec il 17 luglio 2025 (prot. Masaf n. 331072/2025) e con nota mail del 20 novembre 2025 (prot. Masaf n. 627258/2025), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Salame Piemonte»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d*);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al consorzio di tutela Salame Piemonte IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Salame Piemonte»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 gennaio 2016, al Consorzio di tutela Salame Piemonte IGP, con sede legale in Torino - via Vincenzo Vela n. 23 - a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Salame Piemonte».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 27 gennaio 2016 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 dicembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A06644

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2025.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modifiche, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;



Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 dicembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 127.164 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 12 dicembre 2025 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), a trecentosessantasette giorni con scadenza 14 dicembre 2026, fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.



Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 dicembre 2025. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.



Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 11 dicembre 2025.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.


Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata



trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A06677

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 15 ottobre 2025.

Proroga del termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica autorizzati.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare, l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dagli enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca «Disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative» (di seguito, legge n. 350 del 2003);

Visto altresì, il comma 177-*bis* del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;



Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», e in particolare l'art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» e, in particolare, l'art. 9, comma 2-*quater*, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1, comma 160, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'allegato relativo agli stati di previsione;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3, comma 9;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l'art. 20-*bis*, comma 2;


Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto che con il citato il decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato diviso nel Ministero dell'istruzione e nel Ministero dell'università e della ricerca e che, secondo quanto previsto dall'art. 2, le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;



Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari ad euro 170.000.000,00 tra le regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;

Vista la nota 20 dicembre 2018, n. 33028, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo, mediante actualización, dei contributi decennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018, previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e rimodulati con la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la nota 28 dicembre 2018, n. 24976, acquisita al protocollo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 35880 del 28 dicembre 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro, ha trasmesso i pareri espressi dal Dipartimento del Tesoro e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da cui si evince che dall'utilizzo mediante actualización dei citati contributi decennali non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo – da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 – dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa, nonché autorizzati gli interventi di cui all'allegato da Abruzzo al Veneto al medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019 con riferimento all'annualità 2019, nella quale confluiscono i singoli piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42, con il quale sono stati modificati i piani regionali degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 13 ottobre 2023, n. 196, con il quale è stata disposta la proroga, al 15 ottobre 2023, del termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 febbraio 2025, n. 33, recante «Assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025»;

Considerato che l'attività di ricognizione espletata dall'Ufficio competente (con note prot. DGFIESD n. 494 del 29 gennaio 2025, n. 656 del 5 febbraio 2025 e n. 1632 dell'11 marzo 2025) ha evidenziato la necessità, nonché l'opportunità, di disporre una proroga del termine ultimo per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi;

Viste altresì, le richieste di proroga inoltrate da un numero considerevole di enti locali beneficiari dei finanziamenti, i quali hanno evidenziato l'impossibilità di ultimare i lavori nei termini originariamente previsti;

Considerato che, anche a seguito delle ordinarie attività di monitoraggio degli interventi autorizzati con i sopracitati decreti – espletate mediante la piattaforma dedicata – è emerso che alcuni enti locali, pur essendo in avanzato stato di esecuzione, non riescono a rispettare il termine per il completamento dei lavori di edilizia scolastica;

Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi hanno sicuramente inciso in maniera negativa anche le criticità – quali le difficoltà di reperimento delle materie prime e il notevole incremento del costo delle stesse – prodotte dapprima dalla situazione emergenziale dovuta alla diffusione pandemica del Covid-19 e, successivamente, dallo scenario geopolitico internazionale;

Considerato che i citati finanziamenti sono prevalentemente destinati alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici, che costituisce una priorità per garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti;

Ritenuto necessario garantire l'interesse pubblico al completamento di tali interventi, al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di apprendimento, anche alla luce delle gravi conseguenze in capo agli enti locali derivanti da una revoca del finanziamento;



Considerata comunque, la necessità di assicurare un adeguato contemperamento tra l'esigenza manifestata dagli enti locali e l'interesse pubblico alla rapida esecuzione degli interventi in questione;

Dato atto che l'art. 4.01C del menzionato contratto dispone che «l'eventuale proroga del periodo di utilizzo, in ragione di motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione dei progetti, e sempre che risultino quote di contributi disponibili, dovrà essere autorizzata dal MIUR, con le modalità previste dal decreto autorizzativo»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1.02C del contratto di mutuo stipulato tra l'istituto finanziatore (Cassa depositi e prestiti) e il prenditore (le singole regioni), «per "periodo di utilizzo" si intende, a seconda dei casi, il periodo compreso tra la data in cui può essere effettuata la prima erogazione e, in alternativa (a) il 25 ottobre 2023 ovvero (b) la data di scadenza del periodo di utilizzo come prorogato ai sensi del successivo art. 4.01C ovvero, se anteriore alle predette date, (c) la data ultima erogazione»;

Dato atto altresì, che, secondo la procedura definita dal menzionato art. 4.01C, degli eventuali ritardi nella tempistica di realizzazione dei progetti deve essere prontamente informato il Ministero dell'istruzione, il quale valuterà, «d'intesa con il MEF, la possibilità di consentire, con il consenso dell'Istituto finanziatore, un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme mutate»;

Dato atto che con nota prot. DGFIESD n. 4598 dell'8 agosto 2025 il Ministero dell'istruzione e del merito ha chiesto alla Banca europea per gli investimenti e alla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa di concedere una proroga del contratto di progetto dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027;

Dato atto che, con nota prot. DGERS n. 5490 dell'8 settembre 2025, è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - l'autorizzazione alla variazione dei piani delle erogazioni con l'estensione degli stessi all'anno 2027;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota prot. n. 222023 del 14 ottobre 2025, ha comunicato di non aver nulla da osservare in merito alla richiesta formulata;

Ritenuta quindi la necessità, nonché l'opportunità, di disporre una proroga del menzionato termine di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi

1. Il termine ultimo per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42 è prorogato al 30 settembre 2027.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è causa di revoca del finanziamento concesso.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2025

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 2142

25A06620

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 2 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «3S società cooperativa sociale», in Canosa di Puglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «3S società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 113.304,75, si riscontra una massa debitoria di euro 233.565,75 e un patrimonio netto negativo di euro -120.261,00;



Considerato che in data 27 settembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 16 dicembre 2022 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo risultante dalla visura camerale aggiornata, presso la propria residenza, risultando correttamente consegnata in data 9 gennaio 2023;

Considerato che i soggetti interessati destinatari della suddetta comunicazione non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «3S società cooperativa sociale», con sede in Canosa di Puglia (BT) (codice fiscale n. 06957670729), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Roberta Valentini, nata a Bari (BA) l'8 gennaio 1992 (codice fiscale VLNRRT92A-48A662C), ivi domiciliata in via N. Piccinni n. 128.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06621

DECRETO 2 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arancia blu cooperativa sociale a r.l. onlus», in Acqualagna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Arancia blu cooperativa sociale a r.l. onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 18.188,00, si riscontra una massa debitoria di euro 233.402,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 247.074,00;

Considerato che in data 26 luglio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Arancia blu cooperativa sociale a r.l. onlus», con sede in Acqualagna (PU) (codice fiscale 02060720410), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Domenico Longarini, nato a Fano (PU) il 6 aprile 1960 (codice fiscale LNGDNC60D06D488D), ivi domiciliato in via Einaudi n. 68.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06622

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Incerchio società cooperativa sociale», in Mesagne e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordini delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Incerchio società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al



31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 110.700,00, si riscontra una massa debitoria di euro 234.831,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 124.992,00;

Considerato che in data 9 dicembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Incerchio società cooperativa sociale», con sede in Mesagne (BR) (codice fiscale 02264670742), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Angela Fersini, nata a Brindisi (BR) il 10 novembre 1979 (codice fiscale FRSNGL79S50B180), ivi domiciliata in via Santi n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06654

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Ponte Vecchio in liquidazione», in Cuorgnè e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa sociale Ponte Vecchio in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale risulta che l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 324.334,00, si riscontra una massa debitoria di euro 628.634,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 374.810,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento mensilità stipendiali e TFR a dipendenti, nonché dalla presenza di debiti erariali e previdenziali;



Considerato che in data 25 marzo 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa sociale Ponte Vecchio in liquidazione», con sede in Cuorgnè (TO) (codice fiscale 10316640019), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Arianna Mariassunta Principe, nata a Ivrea (TO) il 13 maggio 1972 (codice fiscale PRNR-NM72E53E379M), ivi domiciliata in via Cesare Pavese n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06655

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Reno Fondrie società cooperativa P.A. in liquidazione», in Alto Reno Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;


Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Reno Fondrie società cooperativa p.a. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 16 settembre 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 303.007,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 863.215,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 695.122,00;



Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti erariali e previdenziali, nonché da diversi decreti ingiuntivi posti in essere da creditori;

Considerato che in data 23 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Reno Fonderie società cooperativa pubblica amministrazione in liquidazione», con sede in Alto Reno Terme (BO) (codice fiscale 03904061201), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Gianluca Giorgi, nato a Bologna (BO) il 9 agosto 1970 (codice fiscale GRGGLC70M09A944T), ivi domiciliato in - via Rolandino n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06656

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Stefano Corte società cooperativa sociale onlus a r.l.», in Pontedera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Stefano Corte società cooperativa sociale onlus a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 10 marzo 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 203.736,00, si riscontra una massa debitoria di euro 216.701,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 22.466,00;



Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di varie intimazioni di pagamento da parte di aziende creditrici e di un decreto ingiuntivo;

Considerato che in data 14 marzo 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Stefano Corte società cooperativa sociale onlus a r.l.», con sede in Pontedera (PI) (codice fiscale 01979780507), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Corti, nato a Pisa (PI) il 4 marzo 1973 (codice fiscale CRTGRG73C04G702O), ivi domiciliato in via di Balduccio n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06657

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop Tipograf società cooperativa», in Savona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Coop Tipograf società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 212.271,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 236.501,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -96.908,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, nonché da svariati decreti ingiuntivi e altre azioni esecutive poste in essere da creditori;



Considerato che in data 4 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Coop Tipograf società cooperativa», con sede in Savona (SV) (codice fiscale n. 00312690092), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Ferro, nato a Savona (SV) il 28 giugno 1960 (codice fiscale FRRMRZ60H28I480G), ivi domiciliato in piazza Mameli n. 4/2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06658

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 dicembre 2025.


Nuove modalità di trasmissione del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), del foglio illustrativo (FI) e delle etichette (ETI) relative a variazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) rientranti nell'ambito di applicazione del silenzio/assenso (Determina AIFA DTS n. 95/2024 del 24 maggio 2024) e dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 219/2006 (articolo 61(3) della direttiva 2001/83/CE). (Determina n. 85/2025).

IL DIRETTORE
TECNICO-SCIENTIFICO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», con il quale è stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco (di seguito indicata come AIFA o Agenzia);

Visto, in particolare, il comma 3 del sopra citato art. 48, secondo cui l'AIFA annovera, fra i propri compiti istituzionali, quelli di alta consulenza tecnica al Governo e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi;



Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», e successive modificazioni;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione (di seguito indicato come CdA) con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024, di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'AIFA, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 maggio 1991, n. 178, di «Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali», come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di «Attuazione direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto l'art. 31, comma 3, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato e l'art. 21, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, in attuazione dei quali è stata istituita la Banca dati dei farmaci, disponibile sul portale istituzionale dell'Agenzia, attraverso la quale è possibile consultare i riassunti delle caratteristiche del prodotto e i fogli illustrativi aggiornati, anche a seguito di procedure autorizzative di variazione o di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio (di seguito indicata come A.I.C.), relativi ai farmaci autorizzati in Italia;

Vista la determina AIFA DTS n. 95/2024 del 24 maggio 2024, recante «Aggiornamento della determina del 25 agosto 2011, recante "Attuazione del comma 1-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di commercializzazione dei farmaci", così come integrata dalla determina del 12 marzo 2019, n. DG/512/2019 e dalla determina del 19 luglio 2021, n. DG/880/2021», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 127 del 1° giugno 2024;


Tenuto conto, in particolare, che la sopra citata Banca dati dei farmaci del portale AIFA è alimentata dal sistema interno Banca dati stampati (BDS), nel quale vengono caricati a cura dell'Agenzia tutti gli aggiornamenti del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), del foglio illustrativo (FI) e delle etichette (ETI) delle A.I.C. da ultimo autorizzati;

Ravvisata la necessità, da parte dell'Agenzia, di assicurare la tempestività degli aggiornamenti delle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nel foglio illustrativo e nelle etichette dei medicinali autorizzati, anche alla luce dell'estensione delle tipologie di variazioni dell'A.I.C. a cui è applicabile la procedura del silenzio/assenso a seguito dell'entrata in vigore della sopra citata determina AIFA DTS n. 95/2024 del 24 maggio 2024;

Tenuto conto, altresì, che l'AIFA e i titolari dell'A.I.C. di medicinali ad uso umano perseguono l'obiettivo comune di mantenere aggiornate le informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nel foglio illustrativo e nelle etichette dei medicinali, al fine di tutelare la salute pubblica;

Ritenuto opportuno implementare nuove modalità di trasmissione, da parte dei titolari A.I.C., dei testi aggiornati del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito di variazioni dell'A.I.C. rientranti nell'ambito di applicazione del silenzio/assenso (Determina AIFA DTS n. 95/2024 del 24 maggio 2024) e dell'art. 78 del decreto legislativo n. 219/2006 (articolo 61(3) della direttiva 2001/83/CE) aventi un impatto sui sopracitati testi;

Tenuto conto, inoltre, che le nuove modalità di trasmissione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette dei medicinali autorizzati mirano alla semplificazione, per i titolari A.I.C., degli adempimenti connessi alle sopracitate tipologie di variazioni dell'A.I.C. senza aggravio dei relativi procedimenti amministrativi nonché a un più efficiente raggiungimento dell'obiettivo comune di cui sopra, contribuendo altresì al buon andamento dell'azione amministrativa dell'Agenzia;



Considerato che l'AIFA e i rappresentanti delle associazioni di categoria Egualia, Farindustria e Federchimica Assosalute hanno concordato la realizzazione di un Progetto Pilota finalizzato al coinvolgimento delle aziende titolari A.I.C. nell'attività di caricamento degli stampati aggiornati all'interno della Banca dati stampati (BDS);

Preso atto degli esiti positivi del «Progetto Pilota relativo alla Banca dati stampati AIFA (BDS)», avviato nel mese di giugno 2025 e conclusosi a settembre 2025;

Per quanto esplicitato nelle premesse che precedono;

Determina:

Art. 1.

Adozione delle nuove modalità di TDI trasmissione, da parte dei titolari A.I.C., del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), del foglio illustrativo (FI) e delle etichette (ETI) relative a variazioni dell'A.I.C. rientranti nell'ambito di applicazione del silenzio/assenso

1. A decorrere dal 1° febbraio 2026 l'AIFA adotta nuove modalità di trasmissione, da parte dei titolari di A.I.C., del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), del foglio illustrativo (FI) e delle etichette (ETI) relative a variazioni dell'A.I.C. rientranti nell'ambito di applicazione del silenzio/assenso (Determina AIFA DTS n. 95/2024 del 24 maggio 2024) e dell'art. 78 del decreto legislativo n. 219/2006 (articolo 61(3) della direttiva 2001/83/CE).

2. È aggiornata, di conseguenza, la nota esplicativa per l'applicazione della procedura del silenzio/assenso, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con efficacia decorrente dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

2. Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.

3. Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia ed è trasmesso al collegio dei revisori per il prescritto controllo.

Roma, 9 dicembre 2025

Il direttore: Russo

25A06728

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio carbonato + Vitamina D3 Pensa».

Con la determina n. aRM - 242/2025 - 3018 del 3 dicembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Towa Pharmaceutical S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CALCIO CARBONATO + VITAMINA D3 PENSA;

confezione: 034800019;

descrizione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06623



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zomacton»

Con la determina n. aRM - 243/2025 - 7051 del 3 dicembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Ferring S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ZOMACTON:

confezione: 027743032;

descrizione: 1 flac. liof. 4 mg +1 fiala solv. 3,5 ml;

confezione: 027743069;

descrizione: «10 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 flaconcino 10 mg polvere + 1 siringa solvente+connettore di trasferimento;

confezione: 027743071;

descrizione: «10 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 flaconcini 10 mg polvere + 3 siringhe solvente+connettore di trasferimento;

confezione: 027743083;

descrizione: «10 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 flaconcini 10 mg polvere + 5 siringhe solvente+connettore di trasferimento;

confezione: 027743095;

descrizione: «10 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 flaconcino 10 mg polvere + 1 siringa solvente+adattatore per flaconcino;

confezione: 027743107;

descrizione: «10 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 flaconcini 10 mg polvere + 3 siringhe solvente+adattatore per flaconcino;

confezione: 027743119;

descrizione: «10 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 flaconcini 10 mg polvere + 5 siringhe solvente+adattatore per flaconcino.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06624

Rettificazione di talune determinine di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali omeopatici.

Estratto determina n. 1721/2025 del 4 dicembre 2025

1. Sono rettifiche, nei termini che seguono, le determinine, indicate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della determina di cui al presente estratto, concernenti il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014, dei medicinali omeopatici descritti in dettaglio nella tabella di cui sopra, composta da dodici pagine, con le specificazioni ivi indicate, i cui rispettivi estratti sono stati pubblicati nei numeri della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana indicati nella tabella medesima.

Sono rettifiche le determinine suddette per mero errore materiale contenuto nelle etichette e relativo all'omessa indicazione dell'indirizzo del produttore Ce.M.O.N. S.r.l.

Pertanto, laddove riportato:

Titolare A.I.C.: Ce.M.O.N. S.r.l. - viale Gramsci n. 18 - 80122 Napoli, Italia

leggasi:

Titolare A.I.C.: Ce.M.O.N. S.r.l. - viale Gramsci n. 18 - 80122 Napoli, Italia


Produttore: Ce.M.O.N. S.r.l. - via E. Fermi n. 4 - 80028 Grumo Nevano (NA), Italia

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è CE.M.O.N. Centro di medicina omeopatica napoletano S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Gramsci n. 18 - 80122 Napoli (NA).

Smaltimento delle scorte


I lotti dei medicinali indicati nella tabella allegata, le cui etichette non riportino la modifica oggetto della determina di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.




ALLEGATO

Medicinali omeopatici	Codici di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale
Aethusa cynapium dynamis	047614 - 047615	183	10/10/2019	261 del 07/11/2019
Ammonium carbonicum dynamis	047943 - 047944	183	10/10/2019	261 del 07/11/2019
Ammonium muriaticum dynamis	047913	183	10/10/2019	261 del 07/11/2019
Apocynum cannabinum dynamis	046960 - 046962	183	10/10/2019	261 del 07/11/2019
Arctium lappa dynamis	047949	183	10/10/2019	261 del 07/11/2019
Argentum nitricum dynamis	047934 - 047937 - 047938	183	10/10/2019	261 del 07/11/2019
Asperula odorata dynamis	047580	183	10/10/2019	261 del 07/11/2019
Aurum trimuriaticum dynamis	047856 - 047857	183	10/10/2019	261 del 07/11/2019
Bryonia alba dynamis	047643 - 047644 - 047645	183	10/10/2019	261 del 07/11/2019
Capsicum annuum dynamis	046872 - 046873	183	10/10/2019	261 del 07/11/2019
Sabal serrulata dynamis	046749 - 046771	15	24/01/2020	72 del 19/03/2020
Achillea millefolium dynamis	047807	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Ailanthus glandulosa dynamis	047628	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Baryum muriaticum dynamis	047775 - 047776 - 047777	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Bismuthum metallicum dynamis	047844	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Chamomilla dynamis	046573 - 046574 - 046578	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Convallaria majalis dynamis	047668	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Cuprum aceticum dynamis	047772	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Erigeron canadensis dynamis	047666	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Hedera helix dynamis	047664	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1




Medicinali omeopatici	Codici di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale
Hepar sulfur dynamis	047846 - 047847 - 047848	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Juniperus communis dynamis	047621	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Lilium tigrinum dynamis	047230 - 047232	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Lobelia inflata dynamis	047620	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Magnesium metallicum dynamis	047740	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Mercurius cyanatus dynamis	047741	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Origanum vulgare dynamis	047310	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Paeonia officinalis dynamis	046999	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Plantago major dynamis	047669	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Populus tremula dynamis	047000	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Ranunculus bulbosus dynamis	047724 - 047725	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Ruta graveolens dynamis	047670 - 047671 - 047672	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Sabadilla officinarum dynamis	047782 - 047783 - 047784	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Selenium dynamis	047720 - 047722	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Strontium carbonicum dynamis	047808	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Viburnum opulus dynamis	046997	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Vincetoxicum officinale dynamis	047357	16	03/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Berberis vulgaris dynamis	047618 - 047634 - 047663	26	04/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Calcium sulfuricum dynamis	048114 - 048115 - 048116	26	04/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Kalium sulfuricum dynamis	048110 - 048112 - 048113	26	04/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1




Medicinali omeopatici	Codici di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale
Natrium carbonicum dynamis	048107 - 048108 - 048109	26	04/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Natrium phosphoricum dynamis	048117 - 048118	26	04/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Petroselinum sativum dynamis	047704	26	04/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Sarsaparilla dynamis	046855 - 046856	26	04/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Sticta pulmonaria dynamis	047640 - 047641	26	04/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Zincum sulfuricum dynamis	048119	26	04/02/2020	74 del 21/03/2020 - Suppl. Straordinario n. 1
Chininum arsenicosum dynamis	047779	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Cinnamomum zeylanicum dynamis	047890	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Fumaria officinalis dynamis	047683	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Gelsemium sempervirens dynamis	046864 - 046865 - 046866	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Gnaphallium polycephalum dynamis	047688	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Harpagophytum dynamis	047754	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Hekla lava dynamis	047773 - 047774	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Humulus lupulus dynamis	047581	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Hydrastis canadensis dynamis	047625 - 047627	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Jaborandi dynamis	047703	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Juglans regia dynamis	047282	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Kalium muriaticum dynamis	047926 - 047927 - 047928	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Kalium nitricum dynamis	048060	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Lamium album dynamis	047945	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020



Medicinali omeopatici	Codici di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale
Leptandra virginica dynamis	047296	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Lycopodium clavatum dynamis	047950 - 047951 - 047952 - 047953	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Lycopus virginicus dynamis	047696	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Mezereum dynamis	047728 - 047729	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Nuphar luteum dynamis	048141	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Nux moschata dynamis	047649 - 047650	31	18/02/2020	109 del 28/04/2020
Acidum benzoicum dynamis	048004	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Anacardium orientale dynamis	047590 - 047592	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Baptisia tinctoria dynamis	047684	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Berberis aquifolium dynamis	047747	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Calcium iodatum dynamis	048046	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Ceanothus americanus dynamis	046893	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
China regia dynamis	048043 - 048044 - 048045	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Cineraria maritima dynamis	047297	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Clematis recta dynamis	047755	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Kalmia latifolia dynamis	047705 - 047708	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Laurocerasus dynamis	047679	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Magnesium sulfuricum dynamis	048273 - 048274	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Natrium silicicum dynamis	047858	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Niccolium metallicum dynamis	047834	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17



Medicinali omeopatici	Codici di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale
Osmium metallicum dynamis	047835	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Palladium metallicum dynamis	047862 - 047863	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Paris quadrifolia dynamis	047675	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Raphanus niger dynamis	047356	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Rhus toxicodendron dynamis	047748 - 047749 - 047750	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Sabina dynamis	047685 - 047687	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Sinapis nigra dynamis	047353	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Solidago virgaurea dynamis	046968 - 046969	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Stramonium dynamis	047723 - 047726 - 047727	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Thlaspi bursa pastoris dynamis	047742	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Verbascum thapsiforme dynamis	047781	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Viola tricolor dynamis	047678	32	18/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Natrium muriaticum dynamis	047991 - 047992 - 047993 - 047994	33	24/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Origanum majorana dynamis	047974	33	24/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Ornithogallum umbellatum dynamis	046880	33	24/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Phytolacca decandra dynamis	047899 - 047901 - 047903	33	24/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Rheum officinale dynamis	047956	33	24/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Rumex crispus dynamis	047293 - 047295	33	24/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Sanguinaria canadensis dynamis	047743 - 047744	33	24/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Spiraea ulmaria dynamis	047677	33	24/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17




Medicinali omeopatici	Codici di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale
Staphysagria dynamis	047584 - 047585 - 047586	33	24/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Tabacum dynamis	048067 - 048068	33	24/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Tilia europaea dynamis	048124	33	24/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Trillium pendulum dynamis	047756	33	24/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Urtica dioica dynamis	047661	33	24/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Veratrum viride dynamis	048051	33	24/02/2020	111 del 30/04/2020 - Suppl. Ordinario n. 17
Rauwolfia serpentina dynamis	047778	91	16/07/2020	187 del 27/07/2020
Cocculus indicus dynamis	047731 - 047732 - 047733	102	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Coffea cruda dynamis	046881 - 046882 - 046883	102	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Condurango dynamis	047706	102	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Cuprum sulfuricum dynamis	048191	102	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Dioscorea villosa dynamis	047700	102	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Drosera rotundifolia dynamis	047690 - 047691 - 047692	102	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Ephedra vulgaris dynamis	047717	102	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Eucalyptus globulus dynamis	047967	102	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Fagopyrum esculentum dynamis	047946	102	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Gentiana lutea dynamis	047281	102	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Nux vomica dynamis	047656 - 047657 - 047658 - 047659	102	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Cactus grandiflorus dynamis	048170 - 048171	104	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Cadmium sulfuricum dynamis	048189	104	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32




Medicinali omeopatici	Codici di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale
Calcium fluoratum dynamis	048173 - 048174 - 048175	104	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Ferrum metallicum dynamis	048133 - 048134 - 048135	104	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Kalium bromatum dynamis	048186 - 048187 - 048188	104	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Kalium iodatum dynamis	048128 - 048129	104	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Viola odorata dynamis	048183	104	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Zincum metallicum dynamis	048142 - 048143 - 048144	104	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Zincum phosphoricum dynamis	048172	104	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Acidum fluoratum dynamis	048482 - 048483	105	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Acidum picricum dynamis	048377 - 048378	105	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Antimonium sulfuratum aureum dynamis	048484	105	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Aurum metallicum dynamis	048294 - 048295 - 048296	105	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Calcium carbonicum hahnemanni dynamis	048279 - 048280 - 048281 - 048282	105	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Calcium phosphoricum dynamis	048485 - 048486 - 048487 - 048494	105	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Cholesterinum dynamis	048291 - 048292	105	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Cuprum arsenicosum dynamis	048283	105	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Ferrum phosphoricum dynamis	048213 - 048214 - 048216	105	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Luffa operculata dynamis	048506 - 048507	105	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Magnesium muriaticum dynamis	048503 - 048504 - 048505	105	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Quassia amara dynamis	048508	105	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Stannum metallicum dynamis	048271 - 048272	105	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32



Medicinali omeopatici	Codici di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale
Sulfur iodatum dynamis	048510 - 048511 - 048512	105	07/08/2020	220 del 04/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 32
Podophyllum peltatum dynamis	048548 - 048549	112	23/08/2020	214 del 28/08/2020
Urtica urens dynamis	048714 - 048715	153	04/11/2020	10 del 14/01/2021
Guajacum officinale resina dynamis	048346	75	04/05/2021	116 del 17/05/2021 - Suppl. Straordinario n. 2
Kreosotum dynamis	048653 - 048654	75	04/05/2021	116 del 17/05/2021 - Suppl. Straordinario n. 2
Magnesium phosphoricum dynamis	048820 - 048821 - 048822	75	04/05/2021	116 del 17/05/2021 - Suppl. Straordinario n. 2
Manganum metallicum dynamis	048528	75	04/05/2021	116 del 17/05/2021 - Suppl. Straordinario n. 2
Scrophularia nodosa dynamis	046300	75	04/05/2021	116 del 17/05/2021 - Suppl. Straordinario n. 2
Spongia tosta dynamis	048682 - 048683 - 048684	75	04/05/2021	116 del 17/05/2021 - Suppl. Straordinario n. 2
Viscum album dynamis	049323 - 049324	80	14/05/2021	128 del 31/05/2021
Argentum metallicum dynamis	048605 - 048606	101	26/06/2021	200 del 21/08/2021 - Suppl. Straordinario n. 3
China succirubra dynamis	047007 - 047008 - 047009	101	26/06/2021	200 del 21/08/2021 - Suppl. Straordinario n. 3
Helleborus niger dynamis	046806 - 046807	101	26/06/2021	200 del 21/08/2021 - Suppl. Straordinario n. 3
Hyoscyamus niger dynamis	046852 - 046853 - 046854	101	26/06/2021	200 del 21/08/2021 - Suppl. Straordinario n. 3
Ipeca dynamis	046742 - 046743 - 046745	101	26/06/2021	200 del 21/08/2021 - Suppl. Straordinario n. 3
Pareira brava dynamis	047287	101	26/06/2021	200 del 21/08/2021 - Suppl. Straordinario n. 3
Sulfur dynamis	047826 - 047828 - 047831 - 047832 - 047833	101	26/06/2021	200 del 21/08/2021 - Suppl. Straordinario n. 3
Terebenthina resina dynamis	047358	101	26/06/2021	200 del 21/08/2021 - Suppl. Straordinario n. 3
Oenanthe crocata dynamis	049066	83	11/04/2022	99 del 29/04/2022
Salix alba dynamis	049139	83	11/04/2022	99 del 29/04/2022




Medicinali omeopatici	Codici di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale
Sanicula europaea dynamis	049065	83	11/04/2022	99 del 29/04/2022
Tendininum dynamis	048665	83	11/04/2022	99 del 29/04/2022
Tormentilla dynamis	049138	83	11/04/2022	99 del 29/04/2022
Allium cepa dynamis	048978 - 048979 - 048980	86	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Antimonium crudum dynamis	048859 - 048860 - 048861	86	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Borax dynamis	048975 - 048976 - 048977	86	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Curcuma longa dynamis	049071	86	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Fraxinus americana dynamis	048983	86	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Galium aparine dynamis	049023	86	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Kalium bichromicum dynamis	048868 - 048869 - 048870	86	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Pulsatilla pratensis dynamis	048833 - 048834 - 048835 - 048836	86	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Sambucus nigra dynamis	048919 - 048920	86	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Acidum muriaticum dynamis	049208 - 049209	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Agnus castus dynamis	049128 - 049129	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Antimonium tartaricum dynamis	049190 - 049191 - 049192	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Asa foetida dynamis	049213 - 049214	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Cicuta virosa dynamis	049261 - 049262	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Glonoinum dynamis	049135 - 049136	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Helonias dioica dynamis	049254	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Hepatinum dynamis	048546 - 048547	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2



Medicinali omeopatici	Codici di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale
Kalium carbonicum dynamis	049151 - 049152 - 049153	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Mellilotus officinalis dynamis	049257	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Mercurius corrosivus dynamis	049247 - 049248 - 049249	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Mercurius solubilis dynamis	049301 - 049302 - 049303 - 049304	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Osseinum dynamis	049196	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Plumbum metallicum dynamis	049242 - 049243 - 049244	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Polygala senega dynamis	049194	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Rhododendron ferrugineum dynamis	049068 - 049069	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Robinia pseudacacia dynamis	049275 - 049276	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Syzygium jambolanum dynamis	049272 - 049273	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Thyroidinum dynamis	049132 - 049133 - 049134	87	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Acidum nitricum dynamis	048926 - 048928 - 048931	88	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Acidum phosphoricum dynamis	048764 - 048765 - 048766	88	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Amylium nitrosus dynamis	048655	88	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Arsenicum album dynamis	048640 - 048641 - 048643 - 048645	88	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Mercurius dulcis dynamis	048846	88	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Natrium sulfuricum dynamis	048792 - 048793 - 048794	88	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Plumbum aceticum dynamis	048710	88	26/04/2022	119 del 23/05/2022 - Suppl. Straordinario n. 2
Ignatia amara dynamis	049060 - 049061 - 049062 - 049063	151	18/07/2022	175 del 28/07/2022 - Suppl. Straordinario n. 3
Lathyrus sativus dynamis	049305	151	18/07/2022	175 del 28/07/2022 - Suppl. Straordinario n. 3



Medicinali omeopatici	Codici di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale
Lemna minor dynamis	049448	151	18/07/2022	175 del 28/07/2022 - Suppl. Straordinario n. 3
Physostigma venenosum dynamis	049363	151	18/07/2022	175 del 28/07/2022 - Suppl. Straordinario n. 3
Zincum valerianicum dynamis	048345	151	18/07/2022	175 del 28/07/2022 - Suppl. Straordinario n. 3
Adonis vernalis dynamis	048559	183	21/09/2022	260 del 07/11/2022 - Suppl. Straordinario n. 6
Causticum hahnemanni dynamis	048595 - 048596 - 048597 - 048598	183	21/09/2022	260 del 07/11/2022 - Suppl. Straordinario n. 6
Cerebrinum dynamis	048571	183	21/09/2022	260 del 07/11/2022 - Suppl. Straordinario n. 6
Cupressus sempervirens dynamis	048560	183	21/09/2022	260 del 07/11/2022 - Suppl. Straordinario n. 6
Kalium phosphoricum dynamis	048556 - 048557 - 048558	183	21/09/2022	260 del 07/11/2022 - Suppl. Straordinario n. 6
Medullinum dynamis	048566	183	21/09/2022	260 del 07/11/2022 - Suppl. Straordinario n. 6
Nervinum dynamis	048565	183	21/09/2022	260 del 07/11/2022 - Suppl. Straordinario n. 6
Parasympathicinum dynamis	048564	183	21/09/2022	260 del 07/11/2022 - Suppl. Straordinario n. 6
Placentinum dynamis	048572	183	21/09/2022	260 del 07/11/2022 - Suppl. Straordinario n. 6
Platinum metallicum dynamis	048561 - 048562 - 048563	183	21/09/2022	260 del 07/11/2022 - Suppl. Straordinario n. 6
Pulminum dynamis	048573	183	21/09/2022	260 del 07/11/2022 - Suppl. Straordinario n. 6
Aconitum napellus dynamis	050375 - 050376 - 050377	74	22/03/2023	87 del 13/04/2023
Grindelia robusta dynamis	050383	74	22/03/2023	87 del 13/04/2023
Spigelia anthelmia dynamis	050378 - 050379	74	22/03/2023	87 del 13/04/2023
Dulcamara dynamis	049263 - 049264 - 049265	108	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3
Veninum dynamis	048666	108	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3
Allium sativum dynamis	049064	110	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3



Medicinali omeopatici	Codici di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale
Aralia racemosa dynamis	049199	110	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3
Arsenicum triiodatum dynamis	048851 - 048852 - 048853	110	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3
Baryum carbonicum dynamis	049268 - 049270 - 049271	110	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3
Caulophyllum thalictroides dynamis	049211 - 049212	110	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3
Conium maculatum dynamis	049027 - 049028 - 049029	110	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3
Damiana dynamis	049267	110	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3
Iodium dynamis	048933 - 048934 - 048935	110	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3
Iris versicolor dynamis	049203 - 049204 - 049205	110	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3
Lithium carbonicum dynamis	048767	110	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3
Mercurius iodatus ruber dynamis	048693	110	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3
Petroleum rectificatum dynamis	048746 - 048747	110	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3
Piper methysticum dynamis	049067	110	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3
Senna dynamis	049206	110	16/05/2023	121 del 25/05/2023 - Suppl. Straordinario n. 3
Colocynthis dynamis	050552 - 050553 - 050554	111	17/05/2023	131 del 07/06/2023
Crocus sativus dynamis	050539	111	17/05/2023	131 del 07/06/2023
Phellandrium aquaticum dynamis	050551	111	17/05/2023	131 del 07/06/2023
Ratanhia dynamis	050502	111	17/05/2023	131 del 07/06/2023
Ricinus communis dynamis	050540 - 050542 - 050544	111	17/05/2023	131 del 07/06/2023
Actaea spicata dynamis	050741 - 050742	195	06/09/2023	215 del 14/09/2023
Albe dynamis	048625 - 048626	195	06/09/2023	215 del 14/09/2023



**Rettifica di talune determinine di rinnovo dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali omeopatici.**

Estratto determina n. 1722/2025 del 4 dicembre 2025

1. Sono rettificcate, nei termini che seguono, le determinine e le relative tabelle, indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante della determina di cui al presente estratto, concernenti il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014, dei medicinali omeopatici ivi riportati, composta da cinque pagine, con le specificazioni ivi indicate, i cui rispettivi estratti sono stati pubblicati nei numeri della *Gazzetta Ufficiale* indicati nella tabella medesima.

Sono rettificcate le determinine suddette per mero errore contenuto nella descrizione delle confezioni relativo all'omessa indicazione del materiale «Vetro» del confezionamento primario.

Pertanto, laddove riportato:


1 contenitore monodose in PP

leggasi:

1 contenitore monodose in vetro/PP

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è CE.M.O.N. Centro di medicina omeopatica napoletano S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Gramsci n. 18 - 80122 Napoli (NA).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.




ALLEGATO


Denominazione del medicinale	Codice di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale	Ove riportata la seguente descrizione della confezione	Leggasi
ARTEMISIA VULGARIS DYNAMIS	047932013	1035	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ARTEMISIA VULGARIS DYNAMIS	047932215	1035	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ARTEMISIA VULGARIS DYNAMIS	047932227	1035	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ARTEMISIA VULGARIS DYNAMIS	047932239	1035	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ARTEMISIA VULGARIS DYNAMIS	047932241	1035	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ARTEMISIA VULGARIS DYNAMIS	047932254	1035	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ARTEMISIA VULGARIS DYNAMIS	047932266	1035	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662276	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662288	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662290	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662302	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662314	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662326	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662338	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662340	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662353	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"60 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"60 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662365	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"100 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"100 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662377	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662389	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"300 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"300 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662391	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"400 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"400 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662403	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"500 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"500 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662415	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662427	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662439	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662441	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662454	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMIUM DYNAMIS	048662466	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G



Denominazione del medicinale	Codice di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale	Ove riportata la seguente descrizione della confezione	Leggasi
BROMUM DYNAMIS	048662478	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662480	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662492	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"CCMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"CCMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662504	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"CCCMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"CCCMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662516	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"CDMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"CDMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662528	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"DMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"DMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662530	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"1 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"1 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662542	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"2 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"2 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662555	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"3 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"3 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662567	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"4 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"4 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662579	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"5 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"5 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662581	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"6 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"6 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662593	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"7 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"7 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662605	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"8 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"8 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662617	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"9 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"9 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662629	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"10 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"10 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662631	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"11 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"11 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662643	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"12 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"12 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662656	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"13 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"13 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662668	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"14 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"14 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662670	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"15 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"15 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662682	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"16 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"16 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662694	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"17 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"17 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662706	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"18 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"18 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662718	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"19 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"19 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662720	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"20 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"20 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662732	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"21 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"21 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G



Denominazione del medicinale	Codice di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale	Ove riportata la seguente descrizione della confezione	Leggasi
BROMUM DYNAMIS	048662744	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"22 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"22 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662757	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"23 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"23 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662769	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"24 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"24 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662771	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"25 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"25 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662783	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"26 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"26 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662795	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"27 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"27 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662807	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"28 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"28 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662819	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"29 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"29 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662821	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"30 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"30 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662833	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"45 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"45 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662845	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"60 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"60 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662858	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"90 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"90 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
BROMUM DYNAMIS	048662860	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"120 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"120 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDIUM SULFURICUM DYNAMIS	048673343	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDIUM SULFURICUM DYNAMIS	048673356	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDIUM SULFURICUM DYNAMIS	048673368	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDIUM SULFURICUM DYNAMIS	048673370	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDIUM SULFURICUM DYNAMIS	048673382	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDIUM SULFURICUM DYNAMIS	048673394	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDIUM SULFURICUM DYNAMIS	048673406	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDIUM SULFURICUM DYNAMIS	048673418	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDIUM SULFURICUM DYNAMIS	048673420	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"60 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"60 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDIUM SULFURICUM DYNAMIS	048673432	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"100 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"100 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDIUM SULFURICUM DYNAMIS	048673444	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDIUM SULFURICUM DYNAMIS	048673457	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"300 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"300 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDIUM SULFURICUM DYNAMIS	048673469	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"400 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"400 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDIUM SULFURICUM DYNAMIS	048673471	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"500 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"500 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G



Denominazione del medicinale	Codice di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiali	Ove riportata la seguente descrizione della confezione	Leggasi
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673483	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673495	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673507	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673519	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673521	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673533	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673545	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673558	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673560	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673572	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"CCMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"CCMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673584	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"CCCMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"CCCMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673596	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"CDMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"CDMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673608	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"DMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"DMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673610	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"1 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"1 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673622	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"2 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"2 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673634	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"3 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"3 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673646	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"4 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"4 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673659	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"5 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"5 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673661	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"6 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"6 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673673	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"7 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"7 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673685	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"8 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"8 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673697	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"9 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"9 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673709	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"10 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"10 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673711	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"11 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"11 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673723	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"12 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"12 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673735	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"13 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"13 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673747	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"14 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"14 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G



Denominazione del medicinale	Codice di AIC	Determina autorizzativa	Data determina	Numero e data Gazzetta Ufficiale	Ove riportata la seguente descrizione della confezione	Leggasi
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673750	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"15 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"15 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673762	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"16 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"16 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673774	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"17 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"17 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673786	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"18 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"18 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673798	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"19 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"19 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673800	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"20 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"20 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673812	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"21 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"21 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673824	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"22 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"22 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673836	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"23 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"23 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673848	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"24 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"24 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673851	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"25 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"25 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673863	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"26 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"26 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673875	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"27 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"27 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673887	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"28 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"28 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673899	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"29 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"29 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673901	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"30 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"30 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673913	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"35 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"35 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673925	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"42 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"42 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673937	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"45 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"45 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673949	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"60 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"60 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673952	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"90 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"90 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673964	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"120 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"120 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G
ACIDUM SULFURICUM DYNAMIS	048673988	1036	30/07/2025	185 del 11/08/2025	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 2 G	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ranolazina, «Ranva».

Estratto determina AAM/PPA n. 794/2025 del 5 dicembre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/350.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Day Zero EHF, con sede legale in Reykjavíkurvegur, 62 - 220 Hafnarfjörður, Islanda.

Medicinale: RANVA.

Confezioni:

050946019 - «375 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in PVC/PVDC/AL;

050946021 - «375 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in PVC/ACLAR/PVC;

050946033 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in PVC/PVDC/AL;

050946045 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in PVC/ACLAR/PVC;

050946058 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in PVC/PVDC/AL;

050946060 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in PVC/ACLAR/PVC,

alla società S.F. Group S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06652

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, quattordici provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 1681/2025 del 28 novembre 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale BREYANZI;

2) DET PRES 1682/2025 del 28 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDE VIATRIS;

3) DET PRES 1683/2025 del 28 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TICA-GRELOR OLPHA;

4) DET PRES 1684/2025 del 28 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ZESTRIL;

5) DET PRES 1685/2025 del 28 novembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ERTAPE-NEM QILU;

6) DET PRES 1687/2025 del 2 dicembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MIRENA;

7) DET PRES 1688/2025 del 2 dicembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MIRUBEDIS;

8) DET PRES 1689/2025 del 2 dicembre 2025 avente ad oggetto «Rettifica della determina AIFA n. 1353/2025» relativamente al medicinale RINDOX;

9) DET PRES 1690/2025 del 2 dicembre 2025 avente ad oggetto «Rettifica della determina AIFA n. 1424/2025» relativamente al medicinale POMALIDOMIDE REIG JOFRE;

10) DET PRES 1691/2025 del 2 dicembre 2025 avente ad oggetto «Rettifica della determina AIFA n. 1531.2025» relativamente al medicinale OSEFFYL;

11) DET PRES 1692/2025 del 2 dicembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale WEGOVY;

12) DET PRES 1693/2025 del 2 dicembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ZTALMY;

13) DET PRES 1719/2025 del 3 dicembre 2025 avente ad oggetto «Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «CYSTADROPS»»;

14) DET PRES 1720/2025 del 3 dicembre 2025 avente ad oggetto «Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «GRAZAX»».

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

25A06661

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoely»

Estratto determina IP n. 925 del 1° dicembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ZOELY 2.5 MG/1.5 MG FILM-COATED TABLET 28 TABLETS (24 ACTIVE + 4 PLACEBO) autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/11/690/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: F.P. Healthcare Solutions S.r.l. con sede legale in via Toscanini 31 - 50127 Firenze.

Confezione: ZOELY «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/allu)» 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C.: 052648019 (in base 10) 1L6Q2M(in base 32).


Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: compresse attive bianche rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2,5 mg di nomegestrolo acetato e 1,5 mg di estradiolo (come emidrato);

compresse placebo gialle rivestite con film: la compressa non contiene principi attivi;

eccipienti: nucleo della compressa (compresse attive bianche rivestite con film e compresse placebo gialle rivestite con film) lattosio monidrato, cellulosa microcristallina (E460), crospovidone (E1201), talco (E553b), magnesio stearato (E572), silice colloidale anidra;



rivestimento della compressa (compresse attive bianche rivestite con film) Poli(vinil alcool) (E1203), titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco (E553b);

rivestimento della compressa (compresse placebo gialle rivestite con film) Poli(vinil alcool) (E1203), titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco (E553b) ferro ossido giallo (E172), ferro ossido nero (E172).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZOELY «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/allu)» 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C.: 052648019.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZOELY «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/allu)» 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C.: 052648019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06662

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon»

Estratto determina IP n. 919 del 1° dicembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON FILM COATED TABLET (450+50)MG/TAB, 120 TAB dalla Grecia con numero di autorizzazione 44577/10/31-05-2011, intestato alla società Servier Hellas Pharmaceutique E.P.E. Frangoklissias 7 151 25 Maroussi (Grecia) e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie, France - 905 Route De Saran, 45520, Gidy, Francia e da Servier (Ireland) Industries LTD, Arklow, Irlanda, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 037739075 (in base 10), 13ZQL3(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 500 mg di frazione flavonoica purificata micronizzata costituita da 450 mg di diosmina e 50 mg di flavonoidi espressi in esperidina;

eccipienti:

nucleo: carbosimetilamido sodico; cellulosa microcristallina; gelatina; magnesio stearato; talco;

rivestimento: glicerolo; ipromellosa; macrogol 6000; sodio laurilsolfato; ossido di ferro giallo (E 172); ossido di ferro rosso (E 172); titanio diossido (E171); magnesio stearato.

Inserire al paragrafo 6 del foglio illustrativo «Descrizione dell'aspetto di «Daflon» e contenuto della confezione» la seguente frase:

Le compresse di Daflon sono ovali biconvesse di color salmone, rivestite con un film sottile.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pricetag AD - Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 037739075.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 037739075.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati


Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06663



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - primo quadrimestre 2026.**

Con decreto direttoriale dell'11 dicembre 2025 è stato dispensato il seguente notaio nato nel primo quadrimestre dell'anno 1951:

Fiordiliso Gennaro nato ad Aversa l'11 gennaio 1951 e residente nel Comune di Aversa (distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 gennaio 2026.

25A06704MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-290) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 2 1 5 *

€ 1,00